



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.22/01/2026 CC

Laura Tricomi	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Alberto Pazzi	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6601/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
-ricorrente-
contro

Ministero dell'Interno rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
Dello Stato

-intimato-
avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 14762/2022 depositato il
18/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal
Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1.- Il ricorrente, cittadino marocchino, ha chiesto al Tribunale di Firenze
il riconoscimento della protezione internazionale e di quella
complementare che gli è stata negata dalla competente Commissione



territoriale. Come narrato in sede amministrativa, in ordine alle condizioni di vita in patria, ha affermato di essere cittadino marocchino, nato e vissuto a [REDACTED] di essersi trasferito per lavoro a [REDACTED] nel Sahara Occidentale; di professare religione musulmana, di aver studiato per cinque anni e di aver lavorato come muratore e pescatore nel Paese di origine; di avere perso la madre mentre il padre è in vita; di avere tre fratelli che vivono con il padre nel villaggio di origine e di avere tre fratelli e una sorella in Italia; di essere sposato e di avere due figli che vivono nella zona di origine; di essersi trasferito a [REDACTED] in cerca di migliori opportunità lavorative; di non avere mai subito discriminazioni in Marocco ma di avere avuto problemi con il fronte Polisario e di aver deciso di lasciare il Paese nell'ottobre 2020 attraversando la Spagna prima di giungere in Italia; che teme, in caso di rimpatrio, di non avere i mezzi per vivere.

2.- Il Tribunale di Firenze - cui il ricorrente si era rivolto rinunciando, in sede di audizione giudiziale, alla richiesta per la concessione delle protezioni maggiori ed insistendo solo per la protezione speciale - ne ha respinto il ricorso.

Ritenuto che il caso di specie dovesse essere scrutinato alla luce della disciplina del D.L. 113/2018, convertito nella L. 132/2018, così come novellata dal D.L. 130/2020 in ragione del fatto che il ricorso era stato depositato il 26.12.2022, ha affermato che non v'erano i presupposti per l'accoglimento della protezione speciale, in quanto, sebbene il ricorrente avesse avviato un percorso lavorativo, la documentazione prodotta dal PM relativa alla sentenza di condanna del ricorrente per il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p, commesso nel 2021, deponeva in senso contrario ad un effettivo inserimento sociale del ricorrente.

Infatti nella sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lucca si leggeva che il ricorrente: *"...dopo essersi avvicinato all'autovettura Renault Clio all'interno della quale si trovava seduta sui sedili posteriori lato*



sinistro [REDACTED] di anni 18 ed affetta da disabilità cognitiva di grado medio e disturbo neuromotorio di tipo atavico con patologia metabolica, difetto di trasporto cerebrale di glucosio, con invalidità certificata”, introducendosi con il busto nell’abitacolo e chinandosi verso la stessa con violenza, consistita nel palparle repentinamente il seno con una mano e nel leccare le labbra, costringeva la stessa a subire atti sessuali contro la sua volontà. Con la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto approfittando delle condizioni psico-fisiche della p.o”.

Il Tribunale ha perciò concluso che la gravità del reato commesso a danno di una persona affetta da disabilità e dunque estremamente vulnerabile sia dal punto di vista fisico che psicologico fosse «*di per sé sufficiente a dimostrare il mancato inserimento nel tessuto socio-lavorativo del ricorrente*» ed anzi ad evidenziare la sua incapacità di aderire ai principi basilari su cui si fonda la convivenza sociale. Infine ha rilevato che «*il ricorrente è stato sottoposto al decreto penale di condanna per il reato di cui all’art.186 comma 2 d.lgs 285/1992.*», non specificando quando.

3.- Avverso tale provvedimento il richiedente ha proposto ricorso affidato a due motivi di cassazione.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 35 bis D. Lgs. 25/2008, per aver ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della protezione internazionale, in ogni sua forma, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Il Tribunale di Firenze si sarebbe passivamente adagiato, conformandosi e riportandosi, al parere della Commissione Territoriale di Firenze, relativo alla scarsa credibilità del richiedente in ordine alle ragioni che giustificavano la richiesta di protezione internazionale, ribadendo che il Marocco è tutt’altro che un Paese sicuro, non è uno Stato democratico ma una monarchia islamica in cui, di conseguenza, tutti gli apparati dello



Stato sono asserviti al regime, e in cui non sono riconosciute le libertà democratiche a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. garantite dalla nostra costituzione. Il che renderebbe doverosa una valutazione complessiva delle circostanze che determinano sicuramente in capo al ricorrente una situazione di estrema vulnerabilità, tale da rendere necessario il riconoscimento di un titolo di soggiorno umanitario, al fine di evitare un ritorno in un contesto economico e socio culturale molto difficile, quale quello del Marocco e della sua zona di provenienza.

1.1 Il motivo è inammissibile, non solo perché ignora del tutto il fatto che il decreto ha dato atto della rinuncia del ricorrente alla richiesta di riconoscimento delle protezioni maggiori, cui paiono riferirsi le ragioni della censura come illustrate, ma anche perché quanto alla protezione speciale invocata è del tutto generico e soprattutto non si confronta minimamente con la *ratio decidendi* del rigetto incentrata sulla accertata insussistenza dei presupposti dell'integrazione nel tessuto di convivenza civile e sociale del paese.

2.- Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione «di norma di diritto» per aver ritenuto che la gravità della condotta di cui alla sentenza penale di patteggiamento emessa in data 03/10/2022, fosse tale da configurare un ostacolo in sé alla concessione della protezione internazionale in quanto sintomatica della sua pericolosità sociale e del suo mancato inserimento nel tessuto socio-lavorativo, laddove, da un lato, il fatto era stato qualificato di "*minore gravità*", ex art. 609 bis c. 3 c.p., "*in considerazione della fugacità e del limitato grado di invasività dell'atto sessuale*" (cfr. sentenza penale di condanna, pag. 2) ed il processo era stato definito con pena patteggiata (pari ad un anno ed otto mesi di reclusione) sospesa, avendo il ricorrente a far data dal 23/09/2022, intrapreso e condotto a termine il percorso di recupero presso l'Associazione [REDACTED] di [REDACTED] (All. 17 Fasc. primo grado); dall'altro il fatto criminoso, inoltre era stato commessi nell'ottobre 2021,



pochi mesi dopo il suo ingresso in Italia (luglio 2021) e perciò ascrivibile ad una fase di disorientamento ed instabilità, mentre la pericolosità sociale andava accertata in concreto e nella sua attualità, cioè nel momento della pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, e non sulla base di un fatto commesso quattro anni prima.

Ha quindi ribadito gli indici dell'avvenuta integrazione, ovvero il fatto che il ricorrente non aveva più commesso reati sul territorio italiano, lavorava come manovale edile presso una ditta di [REDACTED] che lo aveva assunto a tempo indeterminato dal 01.08.2024, e percepiva uno stipendio netto in busta paga che supera le 1.500,00 euro; viveva in un appartamento in locazione situato a [REDACTED] con il fratello e inviava regolari rimesse economiche a familiari rimasti al paese in Marocco, grazie alle quali riescono a sopravvivere; si esprime in un buon italiano, è titolare della carta di identità emessa dal Comune di [REDACTED] ed è proprietario di autovettura. In caso di rimpatrio dopo molti anni di assenza nella zona semidesertica di [REDACTED] e situata nella regione di Marrakech – Safi, il ricorrente subirebbe lesione dei diritti fondamentali dell'uomo, ritrovandosi a vivere in povertà assoluta, a dispetto di quanto invece ha ottenuto in Italia, dove vive più che dignitosamente con un lavoro che gli consente anche di poter mantenere economicamente i familiari in Marocco.

2.1- Il motivo è fondato.

Il Tribunale, senza scrutinare i fatti dedotti a sostegno del radicamento e dell'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, ha ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale, che per quanto grave - non tanto per la condotta abusante in sé stante, come afferma la stessa sentenza che lo ha accertato, *«la fugacità e del limitato grado di invasività dell'atto sessuale»*, ma per la condizione di speciale vulnerabilità della parte offesa - risaliva a quattro anni addietro, era rimasto isolato, ed aveva visto il reo impegnarsi in un percorso



riabilitativo di recupero che il Tribunale ha completamente omesso di menzionare e valutare menzionare. In al modo ha erroneamente intrepretato gli artt artt. 4, comma terzo, e 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 (*«il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati [...] quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, [...] e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili»*)

2.2- Secondo, invero, un principio interpretativo già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere che nella fattispecie operi qualsivoglia automatismo ostativo, come ha affermato da ultimo da Cass. n. 19672/2055: *«In tema di protezione complementare, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità»*. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale che, pur dando atto di un percorso di integrazione sul territorio nazionale, dello svolgimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato e della titolarità di un contratto di locazione stipulato nel 2014, aveva ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale a carico del ricorrente).

2.3- Come chiarito in motivazione nel suddetto precedente, *«in tali casi la pericolosità sociale del richiedente, deve essere accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (si*



vada Cass. 23597/2023; Cass. n.10923/2024; Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023). Argomenti in tal senso si traggono anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/2023. Segnatamente, è rilevante ai fini che qui interessano il passaggio in cui la Corte osserva di avere limitato la pronuncia al caso di rinnovo del permesso di soggiorno perché "lascia intravedere – particolarmente in considerazione della circostanza che si tratta di permesso per lavoro – un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso". A questa valutazione in concreto è tenuto il giudice di merito, cioè, a verificare se nonostante il reato commesso, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l'integrazione socio lavorativa (Cass. 8495 del 2023; Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022).

2.4 – Giova rammentare che nel precedente richiamato da quest'ultimo arresto questa Corte ha affrontato la specifica questione del se, in ipotesi di condanna per reato ostativo, operi un automatismo valutativo, nel senso che ricorra una presunzione assoluta di pericolosità sociale, oppure possa esserci un margine di discrezionalità e debba, perciò, anche in questa ipotesi oltre che in quella specificamente prevista dal legislatore in tema di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari (risolta dal legislatore mediante l'art. 2, comma primo, lett. b), nn. 1 e 2, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, che ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 2008), formularsi un giudizio in concreto in ordine alla pericolosità sociale del richiedente, da condursi sulla base di elementi di fatto aggiornati al tempo della decisione. (v. Cass. n. 23597/2023).

Prendendo le mosse dalla qualificazione giuridica del diritto azionato, dirimente ai fini dell'individuazione dell'ambito di tutela che deve essere garantita nella fattispecie, questa Corte ha affermato che:



a) le Sezioni Unite, hanno ribadito che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU (da ultimo Cass. S.U. n. 1390/2022);

b) da detta qualificazione - che si impone anche perché la protezione umanitaria (o complementare) è una forma di attuazione del diritto d'asilo costituzionale (come da ultimo affermato anche da Cass. Sez.Un. n. 935/2025 in motivazione) - discende che *«l'ingerenza statuale, in termini limitativi del suddetto diritto, deve ritenersi consentita solo nel rispetto di requisiti precisi, proporzionati e rigorosi, in linea con l'evoluzione del diritto vivente e, in particolare, con i principi espressi sul tema, oltre che da questa Corte, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo»*;

c) in punto la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato: (i) che *«le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'«id quod plerumque accidit»*» (tra le tante Corte Cost. n. 253/2019, n. 268/2016 n. 213/2013), sussistendo l'irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa; (ii) che, in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (tra le tante Corte Cost. n. 260/2021); (iii) di conseguenza, ove si tratti di norme che comportino l'allontanamento dal



territorio nazionale di uno straniero, è necessario *«un conveniente bilanciamento»* tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, *«e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi»* (Corte Cost. n. 217/2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE); (iv) con la conseguenza che – come la Corte Costituzionale ha ripetutamente precisato, sebbene il legislatore abbia un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, si tratta di una discrezionalità che *«non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino»* (tra le tante Corte Cost. n. 202/2013; n. 172/2012; n. 245/2011; così, da ultimo anche Corte Cost. n.88/2023);

d) medesimi principi sono stati affermati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che - in particolare, con la sentenza della grande camera, 18 ottobre 2006, Üner contro Olanda, e con la successiva, 27 settembre 2022, Otite contro Regno Unito – ha specificamente individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito, così escludendo ogni automatismo che, invece, si determinerebbe per effetto dell'operatività di presunzioni assolute (cfr. anche Dalia contro Francia, sentenza 19 febbraio 1998; Maslov contro Austria, sentenza 23 giugno 2008 sui limiti all'ampia discrezionalità del legislatore);



e) del tutto coerenti, sono le previsioni della Direttiva 2008/115/CE (cd. Direttiva Rimpatri), le cui finalità sono, tra le altre, non solo l'istituzione di *«un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità»* (considerando n. 3), ma anche e soprattutto l'adozione di *«una procedura equa e trasparente (con) decisioni adottate caso per caso ... non limitandosi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare»* (considerando n. 6). 7.6.

f) ed ancora, in linea con le suddette coordinate, anche ermeneutiche, si pone, altresì, la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di espulsione, *«laddove la valutazione caso per caso costituisce principio fondante, anche in osservanza della disciplina unionale di cui si è detto, sicché, per coerenza di sistema, non può obliterarsi il medesimo principio nell'individuare la regola di diritto da applicare nella fattispecie in esame; infatti, l'automatismo del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno discendente dalle condanne previste dal citato art.4, comma 3, del T.U. Immigrazione produrrebbe inevitabilmente anche l'effetto dell'automatismo espulsivo, secondo le previsioni dell'art.13, comma 2 lett. b), del medesimo T.U., per il venir meno del titolo abilitativo alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, e ciò solo in forza di una presunzione assoluta di pericolosità, svincolata da qualsivoglia accertamento in concreto e all'attualità»* (v. Cass. n. 23597/2023 cit.).

2.5 – Questa Corte nella sentenza in commento ha concluso il passaggio argomentativo osservando che *«stante l'imprescindibile collegamento tra i due effetti di cui si è detto, non può esservi spazio nell'ordinamento nazionale per l'automatismo del diniego del titolo di soggiorno se, invece, il sistema, secondo il diritto vivente, non tollera il medesimo automatismo nella fase successiva dell'espulsione amministrativa»*; all'uopo richiamando: a) la giurisprudenza consolidata di legittimità in materia di



opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto e di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, ai sensi dell' art.13, comma 5 bis, del d. lgs. n. 286 del 1998, per la quale il giudice è investito del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la "manifesta illegittimità" del provvedimento di espulsione, da individuare in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Cass. 12609/2014 e successive conformi); b) l'orientamento di questa Corte altrettanto consolidato secondo cui, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass. n. 23423/2022; Cass. n. 24084/2015); c) quanto affermato in tema di protezione umanitaria (v. Cass. n. 26612/2022) circa il fatto che la sentenza di condanna con patteggiamento non può ritenersi ostativa al riconoscimento di una condizione di vulnerabilità in mancanza di altri fatti che siano espressivi di una personalità proclive a delinquere del richiedente, tenuto conto delle finalità di tale forma di protezione e della funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, Cost; ribadendo in tal modo il principio fondante della necessità di una valutazione caso per caso e all'attualità.

2.6- Infine, sotto il profilo strettamente esegetico, ha aggiunto che l'inciso «*sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio (...)*» contenuto nell'art. 5, comma 5, rafforza l'opzione ermeneutica che nega l'automatismo ostativo e impone la valutazione in concreto e all'attualità, ribadita la preliminare e dirimente considerazione che si tratta di norme incidenti sui diritti fondamentali, tutelati dalla Costituzione egualmente nei confronti del cittadino e del non



cittadino; ed anche che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2023, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale *«del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T. U. Immigrazione), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (T. u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente»*, pronuncia che, sebbene concernente la distinta fattispecie del rinnovo del permesso per lavoro, offre autorevole avallo al ragionamento decisorio predetto, poiché, alla stregua dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e convenzionale in tema di proporzionalità, statuisce anche il superamento delle conclusioni cui la medesima Corte era pervenuta con la precedente sentenza n.148 del 2008.

2.7- All'esito del ragionamento decisorio qui illustrato -condiviso anche in seguito (v. Cass. n. 26173/23) - la Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto fatto proprio dalla citata Cass. n. 19672/2025) e che anche qui è condiviso.

2.8- Venendo al caso in esame, non può che rilevarsi che il Tribunale non ha proceduto alla valutazione della pericolosità sociale all'attualità e non ha operato il bilanciamento con gli elementi dedotti a sostegno di un percorso riabilitativo e di una progressiva e integrazione, allegata e documentata con riguardo a indici che in astratto sono certamente rilevanti alla luce della giurisprudenza di questa Corte (attività lavorativa come manovale edile presso una ditta di [REDACTED] che lo aveva assunto a tempo indeterminato dal 01.08.2024 con uno stipendio netto che supera



le 1.500,00 euro; contratto di locazione pluriennale relativo ad un appartamento sito in [REDACTED] che condivide con il fratello; conoscenza della lingua italiana; titolarità di una carta di identità emessa dal Comune di [REDACTED] proprietà di un'autovettura; presenza in Italia di familiari con uno dei quali convive).

Pertanto, la decisione va cassata, affinché il giudice esamini detti elementi, effettui «*un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti*».

4.- In conclusione va accolto il secondo motivo di cassazione inammissibile il primo; il decreto gravato va cassato con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi di diritto qui affermati.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22.1.2026

Il Presidente
Laura Tricomi

